



# Comune di Agno

Piazza Vicari 1  
CH - 6982 Agno  
Tel. +41 (0)91 612 23 23  
Fax +41 (0)91 612 23 24  
E-mail: comuneagno@agno.ch

## INTERPELLANZA DEL 12.6.2023 DEL GRUPPO VIVI AGNO CONCERNENTE IL RADON

### RISPOSTA DEL MUNICIPIO DEL 20.11.2023

Gentili consigliere e consiglieri comunali,

Premessa, considerazioni generiche e base legale

Dal 2005 al 2010 il Cantone, con l'ausilio della SUPSI e della Protezione civile, ha portato a termine una campagna di misurazione del radon negli edifici residenziali di tutto il Ticino, suddividendolo in aree geografiche. Gli edifici interessati dalla campagna cantonale di misurazioni erano quelli con almeno un'abitazione al pianterreno (nei condomini, ad esempio, non venivano misurati i piani superiori, ma solo quelli al PT). Gli uffici e le case secondarie non erano stati misurati.

Agno è stata inglobata nella Regione Lugano Campagna che ha interessato l'inverno a cavallo tra il 2009 e il 2010.

I risultati di quella campagna furono i seguenti:

Regione Lugano Campagna							
Comune	Abitazioni*	Distribuzione dei valori nelle abitazioni			Media aritmetica (Bq/m <sup>3</sup> )	Valore massimo (Bq/m <sup>3</sup> )	
		VO: valore operativo 400 Bq/m <sup>3</sup> VL: valore limite 1'000 Bq/m <sup>3</sup>					
		<VO	>VO <VL	>VL			
<b>Agno</b>							
	Agno	383	360	18	5	145	2698
	Agno (Cass. d'Agno)	102	91	9	2	190	2119

L'allora Ordinanza sulla radioprotezione indicava come valore limite (VL) nelle abitazioni esistenti e sui posti di lavoro una concentrazione di Radon pari a 1'000 Bq/m<sup>3</sup> mentre per le nuove edificazioni o le riattazioni un valore operativo (VO) non superiore a 400 Bq/m<sup>3</sup>. Dalle misurazioni si evince che in quel periodo in **27** abitazioni si riscontrava una concentrazione di Radon superiore al valore operativo e inferiore al valore limite, ossia compreso tra 400 e 1'000 Bq/m<sup>3</sup> (18 ad Agno e 9 a Cassina) mentre **7** abitazioni presentavano una concentrazione superiore al valore limite di 1'000 Bq/m<sup>3</sup> (5 ad Agno e 2 a Cassina), con un picco di 2'690 Bq/m<sup>3</sup> ad Agno e 2'119 Bq/m<sup>3</sup> a Cassina, dati tutto sommato confortanti.

L'Ordinanza sulla radioprotezione è stata nel frattempo revisionata, la nuova Ordinanza definisce un valore di riferimento unico (sia per il nuovo che per le riattazioni) (VR) pari a **300 Bq/m<sup>3</sup>** nei locali di soggiorno (art. 155 ORaP) e un valore soglia di 1'000 Bq/m<sup>3</sup> sui posti di lavoro esposti al Radon (art. 156 ORaP). Queste concentrazioni sono sempre da intendersi come media annuale.

I risultati delle misurazioni sono stati consegnati unicamente ai proprietari degli immobili interessati. Il Comune non può chiederne una copia in quanto non è l'organo competente e i dati sono riservati. I dati sono stoccati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) mentre i Cantoni possono chiedere un estratto dei dati relativi al proprio territorio (art. 162 ORaP).

Il Cantone è invece responsabile del catasto ed è anche l'organo competente per imporre un risanamento.

Si confrontano in particolare le norme di riferimento dell'Ordinanza federale sulla radioprotezione (art. 155, 156, 158 e 166).

Dopo aver preso conoscenza dell'interpellanza ci siamo subito attivati chiedendo i dati aggiornati che riguardavano il nostro Comune all'Ufficio cantonale di sanità, sia via mail (giugno 2023) sia per telefono (varie volte) sia con una lettera ufficiale del 3 ottobre 2023. Settimana scorsa abbiamo contattato anche l'Ufficio federale della sanità pubblica il quale ha confermato che la competenza è del Cantone e ha chiesto di essere informato in caso di inadempienza nella risposta. Purtroppo, malgrado numerose sollecitazioni, ad oggi non ci sono stati consegnati i dati (anonimizzati) richiesti. Come però già detto, i casi erano relativamente pochi ed i proprietari sono responsabili del risanamento, il Cantone che è a conoscenza dei dati e delle misurazioni può richiamare i proprietari secondo l'art. 166 cpv. 2 ORaP.

Per quanto riguarda gli stabili comunali, possiamo affermare che gli edifici scolastici sono stati oggetto di una misurazione volontaria, sia la SI sia la SE hanno riportato concentrazioni di Radon ben al di sotto del VR. L'unico edificio a frequentazione di bambini in cui è stata misurata una concentrazione di radon superiore al VR (sopra i 500 Bq/m<sup>3</sup> per essere precisi) è quello del preasilo "Il Trenino" (attualmente destinato altro scopo), utilizzato con una frequenza di 2 ore settimanali. I locali del preasilo sono stati risanati grazie alla consulenza della RadonTicino di Gentilino e dopo il risanamento la concentrazione di Radon è scesa a 56 Bq/m<sup>3</sup> nello spogliatoio, 52 Bq/m<sup>3</sup> nel locale asilo e 54 Bq/m<sup>3</sup> nel locale merenda. La misurazione finale è stata commissionata alla ECONS di Bioggio nel 2019.

Gli edifici amministrativi non sono stati oggetto di misurazione, ma secondo l'art. 156 cpv. 3 e 165 ORaP, l'Amministrazione comunale non è considerata come un posto di lavoro esposta al Radon, per cui non è soggetta a misurazione o risanamento (art. 156 cpv. 3 ORaP: sono considerati esposti al radon i posti di lavoro in cui il valore soglia è sicuramente o presumibilmente superato. Si tratta in particolare di posti di lavoro in costruzioni sotterranee, miniere, grotte e impianti per l'approvvigionamento dell'acqua, nonché di quelli che vengono classificati come esposti al radon dall'autorità di vigilanza).

Infine, gli stabili residenziali di proprietà del Comune non hanno appartamenti al pianterreno, per cui non sono a rischio e non sono stati oggetto di misurazioni.

#### Nel merito delle domande puntuali dell'interpellanza

1. Come detto, il Municipio non è l'organo competente in materia di Radon in edifici residenziali.  
Mentre negli edifici scolastici di nostra competenza le concentrazioni di Radon sono state controllate come spiegato prima.

2. Conformemente all'art. 163 ORaP, il Municipio, che è l'organo competente per il rilascio delle licenze edilizie, approfitta sempre di questa occasione per richiamare l'attenzione sul rispetto del VR di Radon, contenuto nell'avviso cantonale. Le modalità costruttive delle nuove edificazioni sono tali da impedire la risalita del gas radon nelle abitazioni: non solo una platea di 30 cm di beton è sufficiente, ma si riscontra spesso che gli appartamenti sono raramente a diretto contatto con il suolo e sorgono di solito sulle autorimesse (ventilate secondo normative anche per evitare le concentrazioni di CO<sub>2</sub>) o sulle cantine, in tal caso la schermatura dal Radon avviene con due solette (quella di fondazione e quella tra il piano interrato e il piano abitato). I piani superiori delle abitazioni non sono considerati a rischio in quanto le concentrazioni di Radon si dissipano man mano che si allontanano dal suolo. La responsabilità di costruire secondo le regole dell'arte e della tecnica e secondo tutte le normative vigenti è del progettista, i più accorti annegano dei tubi forati sotto la platea di fondazione per poter mettere in opera, in un secondo tempo e solo se le misurazioni a fine cantiere fossero preoccupanti, un sistema di aspirazione. Il gas Radon, una volta liberato in spazi aperti, si dissolve e non è nocivo per la salute. L'ORaP richiama la responsabilità dei proprietari e dei committenti (art. 163 cpv. 2).

Lo stesso discorso vale per le riattazioni, dal momento che si mette mano su un edificio, l'avviso cantonale richiama l'attenzione sulla problematica del Radon.

Il Cantone può esigere delle misurazioni (art. 164 cpv. 1 ORaP), ma non il Comune. Il proprietario che viene a conoscenza, dopo un accertamento, che un edificio riporta concentrazioni di Radon superiori al VR, è tenuto a risanarlo secondo le direttive (art. 166 cpv. 1) e a proprie spese (art. 166 cpv. 4), se questo rimane inattivo, il Cantone può ordinare il risanamento (art. 166 cpv. 2). I tempi di riattamento dipendono dal tipo di utilizzo dei locali in cui il valore di riferimento è superato e dalle concentrazioni.

Termini di risanamento massimi (anni) (1)			
Concentrazione di radon misurata (Bq/m <sup>3</sup> )	Locali a lunga permanenza di persone	Locali a breve permanenza di persone	Locali non di soggiorno
> 300 e fino a 600 Bq/m <sup>3</sup>	10 anni	30 anni (2)	Nessun provvedimento necessario
> 600 e fino a 1000 Bq/m <sup>3</sup>	3 anni	10 anni	
> 1000 e fino a 3000 Bq/m <sup>3</sup> (3)	1 anno	3 anni	
> 3000 Bq/m <sup>3</sup> (3)	<1 anno (iniziare a pianificare rapidamente)	1 anno	

	Locali a lunga permanenza di persone	Locali a breve permanenza di persone	Locali non di soggiorno
Tempo di permanenza/settimana	più di 30 ore	tra 15 e 30 ore	meno di 15 ore (1)



3. La tematica dell'amianto viene puntualmente richiamata ogni volta che si rilascia una licenza o un'autorizzazione per interventi su edifici o impianti esistenti antecedenti al 1991 (anno in cui l'uso dell'amianto nei materiali da costruzione è stato bandito).

### Conclusione

Nonostante la competenza non sia del Municipio, si prende spunto dall'interpellanza e si propone di redigere un articolo su uno dei prossimi numeri di Agno-Info che richiama progettisti, committenti e proprietari sulle proprie responsabilità. L'Ufficio tecnico è in ogni modo formato e competente per dare le informazioni del caso ogni qual volta si presenti la necessità (pratiche edilizie, reclamazioni o preoccupazione da parte di terzi) sia per il radon che per l'amianto.

### Norme di riferimento dell'Ordinanza federale sulla radioprotezione

art. 158:

Per l'esecuzione delle misure di protezione contro il radon sono competenti:

- a. nei locali in cui si trattengono regolarmente persone per più ore al giorno (art. 155 cpv. 2):
  1. i Cantoni,
  2. se si tratta di edifici militari: il DDPS;
- b. nei posti di lavoro esposti al radon di cui all'articolo 156: le autorità di vigilanza.

L'art. 166

4. Se è superato il livello di riferimento di cui all'articolo 155 cpv. 2, il proprietario dell'edificio adotta le necessarie misure di risanamento. Gli vengono consegnate raccomandazioni dell'UFSP e dei Cantoni in merito all'urgenza delle misure di risanamento.
5. Se il proprietario dell'edificio rimane inattivo, il Cantone può ordinare il risanamento dal radon.
6. Se in una scuola o in una scuola dell'infanzia è constatato che il livello di riferimento è superato, il Cantone ordina il risanamento dal radon entro tre anni dall'avvenuta constatazione.
7. Il proprietario dell'edificio assume i costi del risanamento dal radon.

PER IL MUNICIPIO DI AGNO

Il sindaco

Il Segretario

Thierry Morotti

Davide Ferranti

Agno, 20 novembre 2023

